

**Scheda 2 – Affari interni**

Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia violi più punti della disciplina unionale concernente il trattamento dei “richiedenti asilo”, segnatamente il Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), la Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), la Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”) della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”), nonché la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l'esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressoché irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Quanto al prosieguo della procedura di asilo, rileva la Commissione che, laddove la Direttiva “Accoglienza” dispone che, entro “tre” giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un “permesso di soggiorno”, in Italia la concessione di quest'ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorsi molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell'“accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE). Ora, può darsi che il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello “competente” in base ai predetti parametri. Sul punto, la Commissione sottolinea che: 1) quando uno Stato UE, cui si rivolga una domanda di asilo, ritenga “competente” su di essa un altro Stato UE, dovrebbe comunque garantire al soggetto richiedente, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico, condizioni minime di accoglienza; 2) dalla giurisprudenza della Corte UE risulta che uno Stato UE, che ritenga “competente” un altro Stato UE, non può comunque trasferire in quest'ultimo Stato il richiedente asilo, ove, nello stesso Stato, i rifugiati subiscano trattamenti degradanti e disumani.

**Stato della Procedura**

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'adeguamento alla recentissima giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest'ultimo non garantisce un trattamento “umano”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

**Scheda 3 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2012/0433– ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto nel proprio ordinamento interno la Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 4 aprile 2012, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto le misure attuative suddette non le sono state comunicate, ritiene che le stesse non siano state ancora adottate, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora recepita nel diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 27 novembre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva, di cui si tratta, tramite l’applicazione di opportune modifiche al Decreto Legislativo 25/01/10, in forza dell’art. 30 della Legge europea 2013.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

## Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	MM	Si	Nuova procedura
Scheda 2 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	MM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE**

“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il sistema ordinamentale italiano dimostri, da lungo tempo, un'intrinseca inefficacia a garantire il recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Essenzialmente, i Regolamenti comunitari n.ri 804/68, 856/84 e 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) assegnano, a ciascuno Stato membro UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di tale tetto massimo, da parte del singolo produttore, impone al medesimo di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato cui appartiene, un importo di denaro qualificato come “prelievo supplementare”. L'art. 66 del predetto Regolamento Unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione già promosse dalla Commissione europea fra il 1994 e il 1998, poi archiviate a seguito del ripetuto intervento del legislatore italiano, con una serie di provvedimenti ritenuti dalla Commissione adeguati a soddisfare le proprie richieste. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Un certo numero di produttori ha aderito a detti piani di rateizzazione. In sintesi, oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato, ancor oggi, di prelievi per 1,423 miliardi Euro. Questi ultimi corrispondono al debito, fino ad oggi e per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009, dei produttori lattieri che non hanno aderito ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla “copertura” di cui alla sopra citata Decisione UE), calcolato al netto di Euro 158 mln “non recuperabili”. La paralisi di tali pagamenti è imputabile, per la Commissione, a vari livelli del sistema ordinamentale italiano: 1) la stessa normativa nazionale sarebbe divenuta deficitaria, dopo che la Legge 44/2012 ha permesso, ai soggetti debitori di enti pubblici che versino in condizioni di “oggettiva difficoltà economica” (ivi compresi i debitori di prelievi sulle eccedenze lattiere) di dilazionare i pagamenti (anche al di fuori dell'adesione ai piani di rateizzazione predetti); 2) gli “accertamenti” delle somme dovute, da parte dell'Amministrazione italiana, sarebbero resi alquanto difficoltosi dalla confusione delle regole circa la quantificazione delle quote latte spettanti ai singoli produttori; 3) dopo l'accertamento, la riscossione del prelievo dovuto è stata messa in forse, principalmente, dal fatto che le aziende, destinatarie degli ordini di pagamento emessi dalla P.A, hanno spesso impugnato gli stessi di fronte ai giudici nazionali, ottenendo sovente una sospensiva cautelare dell'esecutività dell'ingiunzione stessa, prima della definizione della vertenza. Allo stato, tali procedimenti giudiziari sono ancora pendenti e, per quanto può ragionevolmente prevedersi, lontani dalla relativa decisione.

**Stato della Procedura**

In data 20 giugno 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

**Scheda 2 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2011/2132 - ex art. 258 del TFUE****“Adozione di risoluzioni nell’ambito dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea lamenta l’avvenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), facendo riferimento all’approvazione, da parte dell’Italia, di numerose Risoluzioni in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l’Unione europea vanta una “competenza esclusiva”, gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente stabilite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all’Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un’influenza sull’ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell’ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell’Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell’Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l’Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all’uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo - ad un certo numero di Risoluzioni votate in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l’Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di Risoluzioni, adottate dall’Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell’ordinamento interno dell’Unione europea, come stabilito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell’OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali Risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell’ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell’Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascun Stato membro in seno all’Organizzazione di cui si tratta - in rapporto alle predette Risoluzioni - non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascun Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell’Unione europea, secondo la procedura indicata dall’art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l’Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisse il contenuto di detta adesione - a 25 Risoluzioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all’Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama lo Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell’Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori Risoluzioni OIV, fissata all’Ottobre dello stesso 2011.

**Stato della Procedura**

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2032	Violazione della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2013/0229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2013/0150	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2013/0149	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2013/0148	Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No	Nuova procedura

<b>Scheda 7</b> 2013/0146	Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 8</b> 2013/0041	Mancato recepimento della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 9</b> 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2012/2054	Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 11</b> 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 12</b> 2011/2218	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 13</b> 2011/2217	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 14</b> 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 15</b> 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	MM ex 260 (C- 503/06)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 16</b> 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 17</b> 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato

<b>Scheda 18</b> 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 19</b> 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MMC	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 20</b> 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - Applicazione della Direttiva 85/337/CEE - Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)	MMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 21</b> 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	RC (C-85/13)	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
<b>Scheda 22</b> 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPCC	MM ex 260 C-50/10	No	Stadio invariato
<b>Scheda 23</b> 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 24</b> 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 25</b> 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08 (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 26</b> 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	MM ex 260 C-573/08	No	Stadio invariato
<b>Scheda 27</b> 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	MM ex 260 C-164/09	No	Stadio invariato
<b>Scheda 28</b> 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC (C-565/10)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 29</b> 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	RC ex 260 (C-135/05)	No	Variazione di stadio (da PM ex 228 TCE a RC ex 260 TFUE)

**Scheda 1 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2013/2032- ex art. 258 del TFUE**

"Violazione della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate alcune disposizioni di cui alla Direttiva 91/676/CEE, come modificata dai successivi Regolamenti n.ri 1882/2003 e 1137/2008. La stessa è finalizzata a proteggere le acque dall'inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Pertanto, gli Stati membri devono, in un primo tempo, individuare le zone inquinate e, quindi, intervenire sulle stesse, dispiegando azioni rivolte a ridurre l'inquinamento di cui si tratta. In particolare, l'art. 3 di essa Direttiva impone agli Stati membri, entro due anni dalla notifica della stessa, di "designare" le zone "vulnerabili", tenendo presente che si intendono, per tali, tutte le zone che scaricano nelle acque che, secondo i criteri di cui all'allegato I, sono da considerarsi inquinate da nitrati. Di seguito, l'art. 5 fa obbligo alle Autorità nazionali di procedere, entro due anni dalla prima "designazione" delle stesse zone, all'elaborazione di "programmi d'azione" da attuarsi nei 4 anni successivi. I suddetti "programmi d'azione", che dividono gli interventi di contrasto all'inquinamento nelle suddette aree "vulnerabili", devono necessariamente informarsi ai criteri e alle indicazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del già menzionato art. 5 della Direttiva. I medesimi programmi debbono essere, altresì, modificati ogni qualvolta si proponga l'esigenza di un loro adattamento a circostanze sopravvenute e, in ogni caso, ogni 4 anni. Con riferimento a tale materia, la Commissione ha censurato alcune norme poste dal legislatore italiano. Quest'ultimo, inizialmente, ha recepito la Direttiva 91/676/CEE correttamente, con i Decreti Legislativi n.ri 152/1999 e 152/2006. Il successivo Decreto Ministeriale del 7/4/2006, poi, ha fissato dei criteri di massima, cui le Regioni avrebbero dovuto attenersi per la compilazione dei predetti "programmi d'azione". Lo stesso Decreto Ministeriale, inoltre, ha fissato alcune regole concernenti il trattamento dei terreni "non vulnerabili", di gran lunga meno esigenti, quanto alla protezione dall'inquinamento da nitrati, di quelle previste per i terreni "vulnerabili". I rilievi della Commissione attengono, precisamente, alla recente Legge 17/12/2012, n. 221, laddove la stessa, convertendo il Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, ha inserito, nel testo dell'art. 36 di quest'ultimo, i commi "7 ter" e "7 quater". Il predetto comma "7 ter" impone alle Regioni e alle Province Autonome di aggiornare, entro gg. 90 dal 19/12/2012, i "programmi di azione" già vigenti. Quindi, il successivo comma "7 quater" dispone che, nelle more di tale aggiornamento (e comunque non oltre mesi 12 dall'entrata in vigore della stessa Legge 17/12/2012), trovino applicazione - sulle zone "vulnerabili" già coperte dai precedenti "programmi d'azione" - i trattamenti previsti per contrastare l'inquinamento da nitrati nelle zone "non vulnerabili". Al riguardo, la Commissione ritiene che, in tal modo, si crei illegittimamente un periodo di disattivazione della normativa sulle zone "vulnerabili", introducendo, riguardo ad esse, un pericoloso indebolimento delle misure contro l'inquinamento da nitrati. Infatti, il trattamento da riservare alle zone "non vulnerabili", come regolato sia nel suddetto D. M. 7/4/2006, sia nella legislazione regionale vigente, risulta assolutamente meno incisivo della disciplina UE ed italiana concernenti le aree definite "vulnerabili".

**Stato della Procedura**

In data 21 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva l’inadempimento, da parte dell’Italia, agli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/40/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l’elaborazione e, ove opportuno, l’adozione di “mappe acustiche strategiche”. Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti “gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno”, gli “assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno” e gli “aeroporti principali” situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette “mappe”, inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato IV della Direttiva stessa. L’art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l’ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi “piani di gestione” dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle preve “mappature strategiche”. Quanto ai siti interessati dai suddetti “piani di gestione”, i medesimi sono quelli, caratterizzati da un maggior transito di veicoli, sopra già individuati in relazione alle mappe strategiche. Sempre l’art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07/13, di elaborare ulteriori piani (c.d. “piani d’azione”) recanti misure di intervento sulle aree, come sopra individuate, caratterizzate da uno sfioramento dei “valori limite pertinenti” e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali “piani di azione”, che debbono informarsi ai criteri di cui all’allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l’elaborazione dei “piani d’azione” deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l’adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo. Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i “dati” concernenti le “mappe strategiche” e una “sintesi” dei predetti “piani d’azione”. Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle “mappe strategiche”), l’Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le “mappe strategiche” relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i “dati” relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tutt’oggi, l’Italia non avrebbe ancora concluso la “mappatura” richiesta agli Stati UE nei termini di cui all’art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei “piani di azione”(il cui obbligo di redazione, è d’uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della “messa in mora”), l’Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative “sintesi” alla Commissione.

**Stato della Procedura**

In data 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2013/0229- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 15 marzo 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva 2011/97/UE non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

**Stato della Procedura**

In data 28 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2013/0150 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

**Stato della Procedura**

In data 21 marzo 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2013/0149 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo ”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

**Stato della Procedura**

In data 21 marzo 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2013/0148 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ai sensi dell’art. 25 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

**Stato della Procedura**

In data 21 marzo 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che, al riguardo, le Autorità italiane hanno emesso la Legge di Delegazione europea 2013, con la quale si deferisce al Governo italiano l’attuazione della Direttiva 2011/65/UE in questione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2013/0146 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Ai sensi dell'art. 80 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 7 gennaio 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, delle disposizioni come di seguito indicate: articolo 2, articolo 3, punto 8, punti da 11 a 15, da 18 a 23, da 26 a 30, da 34 a 38 e punto 41; articolo 4, paragrafi 2 e 3, articolo 7; articoli 8 e 10; articolo 11, lettere e) e h);, articolo 12, paragrafo 1, lettere e) e h); articolo 13, paragrafo 7; articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii); articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e), f) e h); articolo 14, paragrafi 2 e 7; articolo 15, paragrafi da 2 a 5; articoli 16, 17 e 19; articolo 21, paragrafi da 2 a 5; articoli 22, 23, 24, 27, 28 e 29; articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7 e 8; articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, 38 e 39; articolo 40, paragrafi 2 e 3; articoli 42 e 43; articolo 45, paragrafo 1; articolo 58; articolo 59, paragrafo 5; articolo 63; articolo 65, paragrafo 3; articoli 69, 70, 71, 72 e 79; allegato I, primo comma, punti 1.1, 1.4, 2.5, lettera b), 3.1, 4, 5, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.10 e 6.11; allegato II; allegato III, punto 12; allegato V, parte 1, lettera b), punti 2.2, 2.4, 3.1 e parte 4, punto 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6; allegato VI, parte 8, punto 1.1, lettera d); allegato VII, parte 4, punto 2, parte 5, punto 1, parte 7, punto 3; allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c), parte 2, punti 2 e 3, parte III.

Di tali provvedimenti di attuazione gli Stati membri devono dare immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti sopra menzionati non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

**Stato della Procedura**

In data 21 marzo 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.